



SCHEMA DI CONTRATTO

Gara ai sensi dell'art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto la fornitura di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

SOMMARIO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SCHEMA DI CONTRATTO..... | 3 |
| ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI..... | 5 |
| ARTICOLO 2 DEFINIZIONI..... | 5 |
| ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA..... | 6 |
| ARTICOLO 4 OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, VARIAZIONI CONTRATTUALI | 6 |
| ARTICOLO 5 DURATA..... | 8 |
| ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE..... | 8 |
| ARTICOLO 7 GARANZIE..... | 11 |
| ARTICOLO 8 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO..... | 11 |
| ARTICOLO 9 PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE..... | 12 |
| ARTICOLO 10 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE..... | 14 |
| ARTICOLO 11 ESECUZIONE..... | 15 |
| ARTICOLO 12 PENALI..... | 15 |
| ARTICOLO 13 CORRISPETTIVO..... | 18 |
| ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI..... | 18 |
| ARTICOLO 15 RISOLUZIONE..... | 21 |
| ARTICOLO 16 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI..... | 22 |
| ARTICOLO 17 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE..... | 24 |
| ARTICOLO 18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI..... | 24 |
| ARTICOLO 19 CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA..... | 24 |
| ARTICOLO 20 RECESSO - CLAUSOLA CONSIP..... | 26 |
| ARTICOLO 21 RECESSO PER GIUSTA CAUSA..... | 27 |
| ARTICOLO 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO | 27 |
| ARTICOLO 23 TRASPARENZA DEI PREZZI..... | 28 |
| ARTICOLO 24 FORO ESCLUSIVO..... | 29 |
| ARTICOLO 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 29 |
| ARTICOLO 26 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE..... | 29 |
| ARTICOLO 27 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA..... | 30 |
| ARTICOLO 28 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA..... | 30 |
| ARTICOLO 29 INCOMPATIBILITÀ..... | 31 |
| ARTICOLO 30 CLAUSOLA FINALE..... | 31 |

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI 2750 PC E MOBILE DEVICE PER L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO.

LOTTO UNICO CIG 78621714C1

TRA

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "Ispettorato" o "Committente", codice fiscale n. 97900660586, legalmente rappresentato dal Dott. Giuseppe Diana, codice fiscale DNIGPP62M03F507K, direttore della Direzione Centrale risorse umane, finanziarie e logistica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, incarico conferito con Decreto Direttoriale n. 15 del 26 febbraio 2019, nato a Monteforte Cilento (SA) il 03/08/1962 e domiciliato per la carica in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma

E

la Società ... con sede legale in ... Via ..., capitale sociale Euro ... (...), iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ..., codice fiscale ..., P. IVA n. ..., domiciliata ai fini del presente atto ..., Viale ..., in persona del dott. ..., nato a ... il ..., C. F. ..., nella funzione di procuratore, giusta procura autenticata nella firma in data ... dal notaio di ... dott ... rep. N. ..., avente i poteri necessari per sottoscrivere il presente contratto in nome e per conto della Società ... (nel seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

PREMESSO CHE

- a) la gara è stata esperita attraverso una procedura svolta mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), ai sensi dell'art. 50 del

decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, lotto unico, avente ad oggetto la fornitura di 2.750 PC portatili 2 in 1, oltre a servizi e componenti accessori, destinati agli Uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

- b) [breve sintesi dello svolgimento della gara];
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa **la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____=;**
- e) il codice identificativo del presente Contratto, **CIG**, è il seguente: ...;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ossia da tutta la documentazione di gara che costituisce parte integrante del presente contratto, ivi compresi il Capitolato Tecnico e il Capitolato d'oneri, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle dei prodotti e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- h) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi la lettera di invito, generata dal sistema, il Capitolato Tecnico, generato dal sistema, il Capitolato d'oneri e la documentazione, costituente l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto, si intende per:
 - a. **Capitolato Tecnico:** il documento generato dal sistema SDAPA;
 - b. **Offerta Economica:** la documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri;
 - c. **Offerta Tecnica:** la documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri;
 - d. **Fornitore o Impresa:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - e. **Lotto:** 2.750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device da consegnare presso la sede Centrale e le sedi Territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro presso le quali dovranno essere effettuate le consegne dei prodotti informatici, risultati da un elenco che verrà fornito contestualmente alla stipula del presente contratto, coincidenti con i capoluoghi di Provincia;
 - f. **Responsabile del Servizio:** il soggetto nominato dal Fornitore, responsabile di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e amministrativi della fornitura, delle prestazioni rese e dei livelli di servizio.
 - g. **Importo Massimo:** l'importo contrattuale è pari € _____ IVA esclusa;

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c. dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - d. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - e. dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
2. Il Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, il Committente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Committente affida all'Impresa, che accetta, la fornitura di 2.750 PC portatili, oltre alla fornitura dei prodotti e dei servizi accessori, come meglio dettagliato nel Capitolato d'Oneri.

2. I predetti servizi dovranno essere prestati relativamente alle tipologie di invio e secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
3. Considerata la natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico e d'Oneri.
4. **L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.**
5. In accordo con quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. E' designato quale **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il **Dott. Giuseppe Diana**. È designato **Direttore dell'esecuzione, il Dott. Luigi Buonomo**.
8. L'Impresa nomina il **Responsabile del Servizio** nella persona del **Sig.**
_____ Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore del

Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività descritte nel Capitolato d'Oneri.

La durata del contratto è di 27 mesi circa, coincidenti con il periodo di durata dell'assistenza (24 mesi) e dei tempi di consegna presunti.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a:

a) garantire che le apparecchiature ed i dispositivi e servizi opzionali forniti ai sensi della presente Contratto abbiano le caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico, d'Oneri e nella documentazione, relativa all'Offerta Tecnica, presentata dallo stesso e che siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente;

b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nei relativi Allegati;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato d'Oneri;

2. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti (Personal Computer Portatili, Tablet “2 in 1” e dispositivi accessori) ed oggetto della presente Contratto sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e d’Oneri; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni forniti sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
4. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.
5. L’Impresa si obbliga espressamente a:
 - a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto;

- b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Ispettorato di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;
 - c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;
 - e. comunicare tempestivamente al Committente, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
8. Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

10. L'impresa è tenuta a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 7 GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che tutti i prodotti software e i programmi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto, con particolare riguardo ai sistemi di trasmissione dati, sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà del Committente di risolvere il presente Contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 8 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali **[eventualmente da modificare]**.
2. In corso d'esecuzione del contratto di appalto verranno effettuate verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'**avvalimento** da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa

ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

ARTICOLO 9 PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Il Fornitore riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio.
6. L'Impresa riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse che rivestono la qualifica di Responsabile del Servizio e/o Referenti tecnici territoriali, qualora fossero ritenute dal medesimo Committente non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. Il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle suddette risorse entro il termine di 7 (giorni) lavorativi dalla comunicazione da parte del Committente. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una di tali risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Committente. La risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita. L'Impresa potrà sostituire, previa autorizzazione del Committente, la figura del Responsabile del Servizio durante l'esecuzione del Contratto, al massimo due volte, salvo la circostanza sia dovuta a cause non dipendenti dall'Impresa stessa.
- 7. Il Fornitore si impegna a fornire all'Ispettorato, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo dei Referenti tecnici territoriali, comunicando successivamente le relative variazioni.**
8. Nel caso in cui al Committente venga rilasciato un documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto (compreso il subappaltatore), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, il Committente, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, può proporre, ai sensi

dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del presente Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto. Il Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ispettorato territoriale competente per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 10 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.
3. Il Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il

Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Committente.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 11 ESECUZIONE

1. La fornitura e i servizi richiesti dal Committente dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità e nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato d'Oneri e dalla documentazione, relativa all'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore in sede di gara.
2. La prestazione dei servizi si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. Per la prestazione dei servizi oggetto di ciascuna richiesta da parte del Committente, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione relativa all'Offerta Tecnica, nei termini e con le modalità in essi previsti.

ARTICOLO 12 PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la **installazione e messa in esercizio**, di cui al Capitolato d'Oneri, nonché nei casi di ritardo nella **consegna** rispetto ai termini stabiliti nell'Offerta Tecnica, presentata dal

Fornitore in sede di gara, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo **parzialmente difforme** dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato d'Oneri e all'Offerta Tecnica. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, ai documenti richiamati al punto precedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la **sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo**, di cui al Capitolato d'Oneri, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo, intendendo per ore lavorative quelle comprese dal **lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30**, esclusi la domenica ed i festivi, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, **rispetto al termine stabilito, nella risposta alla richiesta d'intervento, come dettagliato nel Capitolato d'Oneri, per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura**, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille), per ciascuna ora lavorativa di ritardo, del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Ispettorato.
6. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Ispettorato medesimo, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
7. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Ispettorato nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Committente, nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'articolo "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato agli articoli dedicati.
10. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al Committente l'ammontare di eventuali oneri che

l'Ispektorato dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

12. Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della **cauzione**, come disciplinata dal presente contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

13. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo Massimo, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo è previsto dalla documentazione riferita all'Offerta Economica;
2. L'Importo Massimo ed i prezzi unitari si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo verrà corrisposto a fronte dell'emissione di un'unica fattura, all'esito della verifica di corretta esecuzione della fornitura.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e

- dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse.
3. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 5. Il Fornitore prende atto che la fattura relativa a tutti i prodotti consegnati presso le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dovranno essere intestate alla **Direzione Centrale risorse umane, finanziarie e logistica – Piazza della Repubblica, 59 - 00185 ROMA - Codice Univoco Ufficio: 9ISCRE - codice fiscale 97900660586**. Per effetto delle disposizioni del D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 (ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007) le fatture in formato elettronico dovranno pervenire, tramite il Sistema di Interscambio (sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie"). Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi: PDF e HTML.

6. Il Fornitore dovrà conservare copia delle bolle di consegna e, al termine delle operazioni, dovrà inoltrarle, con un solo invio, all'indirizzo PEC dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it
7. I termini di pagamento delle predette fatture, contenenti i dati sopra indicati, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, d.lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, all'esito positivo delle corrispondenti verifiche di conformità da parte del Committente in ordine alle prestazioni svolte, verrà effettuato sul **conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____**
8. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136. La Società si impegna a rendere note entro il termine di 7 giorni eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
9. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata legge n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Committente.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 15 RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo raccomandata a./r., per porre fine all'inadempimento, il Committente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a./r., nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi dell'articolo dedicato;
 - c. qualora l'impresa non provveda alla reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente, ai sensi dell'articolo dedicato;
 - d. qualora siano intentate contro il Committente azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
 - e. nei casi di cui agli articoli: *(Obbligazioni del Fornitore); (Garanzie); (Subappalto); (Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive); (Corrispettivi); (Fatturazione e pagamenti); (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi*

finanziari); (Divieto di cessione del Contratto e Cessione del credito); (Trasparenza dei prezzi); (Obblighi di riservatezza), del presente atto;

- f. qualora si sia proceduto all'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo dedicato;
3. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 16 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti (eventuali subfornitori), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010, restando inteso che il Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali subcontratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento

utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 19 CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. **La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà progressivamente**

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
4. Il Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. **Il Committente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'articolo rubricato "Penali", all'articolo rubricato "Risoluzione", all'articolo rubricato "Condizioni particolari di risoluzione" del presente Contratto.**
6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. **Con riferimento alla polizza assicurativa, si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri.**

ARTICOLO 20 RECESSO - CLAUSOLA CONSIP

1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a./r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della somma residua.
4. Ove le attività eseguite superino il valore del 10% dell'Importo Massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. **In corso di esecuzione contrattuale, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto**

stipulato e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

ARTICOLO 21 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Committente ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
3. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in

27

materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

4. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto all'articolo dedicato in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 23 TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del

presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 24 FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto riguarda il Trattamento dei dati personali, si fa rinvio a quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri.

ARTICOLO 26 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Qualora si dovesse addivenire alla stipula del presente contratto in via d'urgenza, la corresponsione da parte del Committente all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
2. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.

445/2000; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e il Committente avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente Contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

ARTICOLO 27 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto e il Committente avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 28 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

ARTICOLO 29 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 30 CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati, ossia tutta la documentazione di gara più volte richiamata nel presente Contratto, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o

l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti riservandosi, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li _____

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Direttore Centrale risorse umane, finanziarie e logistica

Dott. Giuseppe Diana

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 – Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione, variazioni contrattuali; **Articolo 6** – Obbligazioni del fornitore; **Articolo 7** - Garanzie; **Articolo 8** – Subappalto e Avvalimento; **Articolo 9** - Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive; **Articolo 10** - Brevetti industriali e diritti d'autore; **Articolo 11** – Esecuzione; **Articolo 12** - Penali; **Articolo 15** – Risoluzione; **Articolo 16** - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; **Articolo 17** - Danni e responsabilità civile; **Articolo 19** – Cauzione e polizza assicurativa; **Articolo 20**– Recesso- Clausola Consip; **Articolo 21** - Recesso per giusta causa; **Articolo 22**- Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito; **Articolo 23** - Trasparenza dei prezzi; **Articolo 24** - Foro esclusivo; **Articolo 25** - Trattamento dei dati personali; **Articolo 26** – Condizioni particolari di risoluzione; **Articolo 27** - Ulteriore condizione risolutiva espressa; **Articolo 28** - Obblighi di riservatezza.

L'Impresa

Il legale rappresentante _____